

RELAZIONE
sull'attività svolta nell'anno giudiziario 2011
presso il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria

21 febbraio 2012

1. Saluti e ringraziamenti

Un cordiale benvenuto alle Autorità civili e religiose, il prefetto di Perugia S.E. Enrico Laudanna, la presidente della Regione dott.ssa Catuscia Marini e l'Arcivescovo presso la Curia vescovile mons. Gualtiero Bassetti.

È con vivo piacere che salutiamo il presidente della Corte d'appello di Perugia dott. Wladimiro De Nunzio, il procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia dott. Giovanni Galati, il presidente della Corte dei conti dott. Alberto Avoli e il procuratore regionale della Corte dei conti dott. Agostino Chiappiniello, i procuratori della Repubblica presso i tribunali di Perugia e di Terni, dott. Giacomo Fumu e dott. Fausto Cardella.

Un sentito augurio di buon lavoro al questore di Perugia dott. Nicolò Marcello D'Angelo, al comandante militare esercito Umbria Gen. Celeste Rossi, al comandante della legione Carabinieri col. Antonio Pietro Marzo, al comandante provinciale Carabinieri col. Angelo Cuneo, al comandante regionale della Guardia di finanza gen. Fabrizio Cuneo, al comandante provinciale della Guardia di finanza col. Vincenzo Tuzi.

Accogliamo con vero piacere il rappresentante del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa cons. Fabio Mattei e la collega dell'Associazione dei magistrati amministrativi cons. Brunella Bruno.

Un vivo ringraziamento al rappresentante della società italiana degli avvocati amministrativisti prof. avv. Filippo Lubrano, ai rappresentanti della professione forense avv. Alarico Mariani Marini e avv. Michele Bromuri e al rappresentante della Camera amministrativa avv. Mario Rampini che hanno diviso il lavoro quotidiano durante quest'anno.

Un sentito saluto al sindaco di Perugia Wladimiro Boccali e al magnifico rettore dell'Università degli studi prof. Francesco Bistoni trattenuti da altri impegni.

Un cordiale benvenuto a tutti voi che rappresentate le istituzioni, la società civile, i mezzi d'informazione.

È trascorso il primo anno di presidenza del nostro tribunale: nostro perché la giustizia che amministriamo appartiene a noi tutti, cittadini e istituzioni le cui istanze e le cui attività, sempre meno autoritarie e sempre più paritarie, noi giudici amministrativi siamo chiamati a conoscere e talvolta a emendare.

Il giudice amministrativo cura, ove possibile, le patologie dell'amministrazione, ci ha recentemente ricordato il presidente de Lise nel corso della relazione sull'attività della giustizia amministrativa, tenuta pochi giorni fa, prima di "passare il testimone" al presidente Coraggio al quale giungano i più fervidi auguri di buon lavoro.

Da parte nostra continueremo ad operare "mettendo a tacere i sentimenti e le emozioni", come ha indicato il presidente Lignani che ringrazio ancora degli insegnamenti impartiti oltre che della sua presenza fra noi.

Come lo scorso anno, abbiamo il piacere di salutare il presidente Severini, la cui stima ed amicizia ci onora profondamente. Un affettuoso bentornato al collega Ferrari che siede ancora una volta nell'aula del suo tribunale.

Un'attività collegiale come è la nostra non sarebbe possibile senza l'apporto di tutti.

Ai colleghi va, anzitutto, il mio personale ringraziamento per il costante e intelligente apporto nelle decisioni e il mio apprezzamento per la capacità sempre dimostrata nell'approfondire i problemi, per la disponibilità mai mancata anche nelle situazioni critiche, per la sensibilità sempre attenta nel cercare soluzioni convincenti ed equilibrate che distinguono la giustizia amministrativa e la

“qualità” della sua tutela.

Non spetta solo a me ricordare l’impegno dei nostri collaboratori. Di tutti loro è nota l’attenzione verso noi magistrati e lo spirito di servizio nei riguardi dei professionisti del libero foro, degli avvocati dello Stato e delle altre Amministrazioni territoriali e locali.

È ancora una volta un piacere ringraziare gli avvocati che più frequentemente incontriamo nelle aule del nostro tribunale e in particolare gli avvocati amministrativisti la cui esperienza e preparazione sono per noi tutti di stimolo e di aiuto.

2. Il lavoro fatto e da fare

I risultati ottenuti sono frutto dell’opera attenta e costante dei Magistrati e della Segreteria: sono più che lusinghieri e non soltanto sul piano quantitativo. Hanno sicuramente ripagato noi tutti di qualche sforzo in più.

Durante il trascorso anno, i provvedimenti emessi dal Tribunale sono stati 865, di cui 294 monocratici e 571 collegiali. Nei provvedimenti monocratici sono compresi 44 decreti cautelari e in quelli collegiali sono comprese le ordinanze cautelari.

Dei provvedimenti che definiscono il giudizio, le sentenze di merito sono state 276, suddivise in 125 di accoglimento e 151 di rigetto del ricorso. Vanno poi aggiunte le decisioni che definiscono il giudizio per altre cause, in tutto 105. Sono poi stati emanati 44 provvedimenti collegiali non definitivi dei rispettivi giudizi e 8 dispositivi di sentenza, per un totale di 433 provvedimenti.

Le sospensive fissate sono state in tutto 432 di cui 138 decise con ordinanza e 70 decise con sentenza breve.

Le perenzioni sono state in tutto 220, delle quali 114 dichiarate per decorso del termine semestrale senza deposito di domanda di fissazione di udienza e 55 dichiarate per decorso del termine biennale senza deposito di alcun atto di procedura. In mancanza di domanda di fissazione di udienza sono stati infine dichiarati perenti 51 ricorsi pendenti da oltre cinque anni dall’entrata in vigore del codice del processo amministrativo.

A tutt’oggi, abbiamo registrato una sola opposizione ai decreti di perenzione.

Alla fine dell’anno 2010, le giacenze complessive del Tribunale ammontavano a 2262 ricorsi. Le pendenze a tutto l’anno 2011 sono nominalmente di 2174 ricorsi ma quelli sui quali effettivamente provvedere sono 2091 perché bisogna tenere conto anche degli 83 fascicoli che nel sistema informativo erroneamente non risultavano definiti.

Considerando che il dato finale comprende in ogni caso i 567 nuovi ingressi durante il corso dell’anno, la giacenza a fine anno rimane inferiore a quella d’inizio anno che rappresenta il modo per eliminare definitivamente l’arretrato e per “operare in tempo reale” che è l’obiettivo sul quale tutti dovremo convergere.

È necessario considerare che già nell’immediato è in corso un “alleggerimento dell’archivio” di circa 500 fascicoli vecchi da più di cinque anni tramite l’istituto della perenzione da dichiarare durante il corrente anno 2012.

Del contenzioso ancora “vivo” sono stati già fissati 392 ricorsi per quest’anno e 112 ricorsi per il prossimo anno, cui andranno ad aggiungersi quelli che fisseremo via via prelevandoli dall’archivio ed a seguito di rinvio in corso d’udienza. Nel semestre corrente sarà predisposto anche il calendario delle udienze del 2014 in modo da disporre di una base operativa più ampia su cui ripartire l’arretrato.

L’obiettivo è quello di fissare un numero oscillante fra i 450 e i 500 fascicoli all’anno da portare in udienza sul ruolo del merito, fra controversie sorte negli anni precedenti e ricorsi nuovi entrati in corso d’anno, e di decidere, ove possibile, tutti o quasi i ricorsi che figurano sul ruolo.

Devo però rilevare che durante lo scorso anno, di 475 ricorsi fissati per la pubblica udienza ne sono stati discussi 318 e rinviati a domanda ben 154.

In sostanza i rinvii ammontano a circa un terzo dei ricorsi fissati.

Detratte le perenzioni, i fascicoli da portare in udienza all'inizio del corrente anno, sono a circa 1.600. L'arretrato potrebbe perciò essere eliminato quasi del tutto nei prossimi due o tre anni.

È perciò necessario uno sforzo comune per limitare quanto più è possibile i rinvii.

D'altra parte il fattore "tempo" sta acquistando influenza sempre maggiore nel processo, anche amministrativo.

Nel nostro Tar le richieste di equa riparazione da irragionevole durata del processo sono state 11, almeno sinora.

Non sono troppe ed è interesse di tutti che non diventino di più!

3. *Il contenzioso in entrata*

Un discorso a parte va fatto per i ricorsi in entrata, specie per ciò che riguarda la loro distribuzione sulle materie proprie della giurisdizione amministrativa.

Nell'anno 2011, i ricorsi pervenuti sono stati 567. Rispetto all'anno 2010, in cui ne erano stati depositati 584, in tutto sono 17 ricorsi in meno. Se raffrontiamo il dato con quello del 2009, quando erano stati depositati 561 ricorsi, quelli dell'anno 2011 sono 6 di più. A prima vista l'andamento degli ingressi è perciò altalenante, se si pensa che nell'anno 2010 i ricorsi depositati erano ben 23 in più rispetto all'anno precedente.

Dei nuovi ingressi dell'anno 2011, ci sono 82 ricorsi di ottemperanza per la condanna all'equa riparazione da irragionevole durata dei processi nella limitrofa Regione Lazio.

Sono ricorsi di carattere seriale e occasionale perché proposti secondo un *format* sempre identico e destinate ad esaurirsi con una, tuttora attesa, diversa regolamentazione della materia da parte del legislatore.

Nell'anno 2010, i ricorsi nell'analoga materia, erano stati appena 3.

Sottraendo le ottemperanze per equa riparazione dal totale dei ricorsi in entrata, il loro numero scende a 485 ricorsi per un totale di 99 ricorsi in meno rispetto al 2010 e 76 ricorsi in meno rispetto al 2009: il decremento rispetto agli anni precedenti si aggira intorno al 20%. Non è poco.

Non saprei se definire preoccupante un simile dato.

Sarebbe semplicistico ascriverlo al solo aumento del contributo unificato e al regime aggravato delle spese processuali. E sarebbe altrettanto banale collegare la diminuita esigenza di tutela giudiziale con la depressione dell'iniziativa economica conseguente alla crisi.

"Spalmando" il decremento su tutte le materie usualmente all'esame del giudice amministrativo, il risultato che si ottiene è per lo meno singolare.

Fatta eccezione per gli appalti pubblici dove i ricorsi proposti sono rimasti costanti (con 1 ricorso in più rispetto allo scorso anno), il trend che si riscontra è la diminuzione in alcune materie sinora caratterizzate da notevole litigiosità e l'aumento moderato in altre materie incidenti diritti fondamentali delle persone.

È fisiologico il calo "a picco" di 53 ricorsi in materia di soggiorno degli stranieri dopo le note pronunzie dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Dopo il sensibile calo rispetto al 2009, dovuto evidentemente alle liberalizzazioni, il numero dei ricorsi sul commercio e sulle professioni è rimasto pressoché invariato. Oltre agli appalti e al servizio sanitario nazionale, sono rimasti costanti i ricorsi in specifiche materie "di nicchia" (caccia e pesca, farmacie).

Rispetto al 2010, i ricorsi in meno sono stati 29 per l'edilizia, 34 per l'ambiente, 4 per le espropriazioni, 6 per il pubblico impiego. Sono stati in più quelli in materia di autorizzazioni (da 51 a 70 e quindi 19), quelli in materia di sicurezza pubblica (da 28 a 37 e quindi 9) e quelli in materia di accesso (da 1 a 8 e quindi 7).

L'impressione che si trae è quella di un ricorso al giudice amministrativo più responsabile e oculato.

Ricorre chi subisce, o pensa di subire un vero e proprio pregiudizio dall'attività altrui o dal comportamento dell'ente pubblico oppure chi vede compromesso un bene della vita dal provvedimento dell'amministrazione o dalla sua inerzia ingiustificata.

Ciò che più frequentemente viene all'attenzione del giudice sono infatti le autorizzazioni di polizia e l'esercizio di attività produttive.

Certo, non è possibile nascondere che il costo del processo ha sottratto al giudice una serie di liti "minori" in specie nella materia degli appalti, dove l'utile d'impresa deve quantomeno eguagliare le spese di giudizio e l'alea della decisione.

È altrettanto evidente che le recenti semplificazioni in tema di segnalazione d'inizio attività e le liberalizzazioni in materia di titoli edilizi hanno prodotto un considerevole effetto deflattivo sull'insorgere delle liti.

Il risultato è perciò l'adeguamento, almeno tendenziale, dei ricorsi alla "scarsità" della risorsa - giustizia, come adesso si usa dire.

È però necessario che la giustizia e, in particolare, quella amministrativa, non diventi una "risorsa inaccostabile", a detrimento del buon rapporto e della fiducia con la società civile.

4. L'attività svolta

Nell'edilizia, le controversie fra confinanti sono rimaste un leitmotiv: superando le "tutele parallele" dovute alla salvezza dei diritti dei terzi, il tribunale, in almeno due occasioni (realizzazione di due pannelli solari con serbatoio di accumulo esterno sul lastrico di un edificio - accessi carrabili realizzati a danno del terzo), ha affermato l'obbligo del Comune di verificare l'osservanza, anche da parte del richiedente, dei "limiti privatistici" esistenti in favore del confinante, sempre che tali limiti siano effettivamente conosciuti o immediatamente conoscibili. Costante nella giurisprudenza è la contrapposizione fra la tutela dell'ambiente e l'utilizzo del territorio a fini produttivi, fra la conservazione di valori paesaggistici e l'esigenza di produrre energia da fonti rinnovabili.

Nei casi dei tralicci per comunicazioni radioelettriche e dei manufatti a servizio di impianti di produzione di energia, è stata mantenuta ferma la necessità del titolo edilizio onde valutarne l'impatto sull'ambiente e nell'ipotesi dei pannelli solari, particolare attenzione è stata dedicata alle modalità, emerse in conferenza di servizi, con cui i valori costituzionali a presidio del territorio sono stati adattati alle esigenze produttive.

Semplificare i procedimenti non significa abbandonare l'interesse generale: è stato così stabilito che non rientra in quella dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, la tipologia di rifiuto speciale costituito da plastica e gomma, proveniente da operazioni di trattamento compiute da soggetti diversi da quelli che gestiscono in concessione i servizi pubblici relativi ai rifiuti solidi urbani e assimilati.

Nell'inquinamento acustico, l'inerenza dell'interesse tutelato alla pubblica salute ha giustificato il potere di ordinanza, anche quando il fenomeno non coinvolge direttamente l'intera collettività bensì un numero limitato di cittadini. È stato così ammesso l'intervento d'urgenza anche in mancanza di disposizioni dirette in via "ordinaria" ad ottenere l'abbattimento "immediato" delle emissioni inquinanti.

Nelle attività industriali, l'unico ma fondamentale limite al potere repressivo è stato rinvenuto nelle garanzie procedurali sulle misurazioni dell'inquinamento, in modo da conciliare la tutela di settore con la disciplina urbanistica: obiettivo sempre difficile in assenza di zonizzazione acustica e di interventi di riqualificazione e in presenza di opifici e abitazioni coesistenti sulle stesse aree.

Minori nel numero ma non nell'interesse sono stati gli interventi nel campo del rapporto d'impiego dei militari e dei civili: oltre a meglio precisare le condizioni di trasferimento per incompatibilità ambientale e di contrarietà dell'attività politica con i doveri connessi allo status di militare, è stata

ritenuta legittima l'interruzione ad opera dell'azienda sanitaria della convenzione con un professore universitario inadempiente per il carattere contrattuale e non sanzionatorio del potere esercitato. È necessario ricordare come proprio da questo tribunale sia partita una delle prime affermazioni dell'obbligo di versamento in capo all'amministrazione di una somma determinata per ogni mese di ritardo nell'esecuzione del giudicato ad un fare infungibile: la condanna al pagamento di una somma di denaro proporzionata al tempo dell'inadempimento rappresenta il rimedio più efficace per dare ragione in concreto al privato e non solo per dare torto in astratto all'amministrazione. È difficile farsi comprendere quando si espongono i sofisticati tecnicismi della materia degli appalti: i temi affrontati sono stati molteplici e tutti impegnativi.

Particolare rilievo ha rivestito una pronuncia in tema di aggiudicazione della gara: il decorso dei trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria non produce aggiudicazione definitiva implicita né fa sorgere il potere - dovere della stazione appaltante di stipulare il contratto: per l'aggiudicazione definitiva non c'è termine finale, anche se questo non può essere disancorato dall'efficacia dell'offerta e il silenzio assenso previsto dal codice dei contratti riguarda la sola approvazione dell'aggiudicazione provvisoria.

Nel codice l'individuazione del contraente è, spesso, affidata prevalentemente al rispetto delle forme: a questa tendenza si è uniformata la decisione che ha confermato l'obbligo di dichiarare tutte le condanne penali dei responsabili della partecipante, ferma però restando la valutazione della loro gravità e incidenza sulla moralità professionale in capo alla Stazione appaltante, come confermato dalla novella all'art. 38 del codice apportata dal d.l. n. 70 del 2011.

La difficoltà di individuare un discrimine fra l'appalto e la concessione di servizi pubblici è percettibile in una complessa pronuncia in tema di aggiudicazione di "servizi culturali" che ha negato la possibilità di applicare all'offerta la disciplina sull'anomalia.

Non è mancato un accenno alla problematica della valutazione delle offerte e alla concreta attività della commissione giudicatrice, frequente nelle pubbliche gare ma comune a tutte procedure concorsuali: nel sottolineare l'insufficienza del collegamento di un numero con un mero aggettivo ordinale in assenza di stringenti criteri "a monte" è stata, ancora una volta, ripudiata l'identificazione fra discrezionalità e arbitrio sempre presente allorché la norma tecnica si presta a permettere al valutatore di dire più o meno quello che vuole.

La problematica è antica: parte dagli appalti, ma si lega alle abilitazioni degli avvocati, ai concorsi dell'impiego pubblico, alle sovvenzioni pubbliche ... E' uno dei passi avanti che sta facendo la giustizia amministrativa per assicurare la meritocrazia e competizione effettiva nel nostro Paese tramite la satisfattività della tutela del giudice amministrativo.

5. L'anno che verrà

Nell'anno che ci aspetta avremo l'impatto con le liberalizzazioni e le semplificazioni introdotte dalla legislazione statale e regionale. Le innovazioni non mancheranno di influire anche sull'attività del giudice amministrativo nonostante sia difficile prevedere in che termini.

L'opera dell'adunanza plenaria ha contribuito a fare chiarezza su alcune questioni interpretative, sia sostanziali che processuali e ulteriore chiarezza dovrebbe discendere dal primo correttivo emanato a un anno o poco più dall'entrata in vigore del Codice del processo.

C'è da attendersi una semplificazione all'attività del giudice sulla rilevanza anche d'ufficio della nullità degli atti processuali e sulla possibilità di repliche solo in presenza di nuovi documenti e di nuove memorie depositati rispettivamente fino a 40 e 30 giorni liberi prima della discussione della causa.

Sono difficili da prevedere le ripercussioni processuali dell'estensione del giudizio di ottemperanza alla rivalutazione e agli interessi maturati dopo il giudicato e al risarcimento dei danni connessi per mancata esecuzione del giudicato in forma specifica. Analoga difficoltà di prospettiva investe

l'istituto del reclamo al giudice dell'ottemperanza avverso gli atti del commissario ad acta e l'impugnazione dei suoi atti da parte dei terzi estranei al giudicato.

Delle innovazioni più recenti, lascia perplessi la sanzione pecuniaria che il giudice può infliggere alla parte soccombente "in caso di manifesta infondatezza della pretesa" e la presentazione tardiva di memorie e documenti, da autorizzare da parte del Collegio, se "la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile".

Una diminuzione del contenzioso sarà probabilmente legata alle semplificazioni sui requisiti di qualificazione, l'avvalimento, e le cause di esclusione, introdotte al Codice dei contratti dal decreto "sviluppo" n. 70 del 2011 che ha anche incentivato gli affidamenti diretti nei contratti sotto soglia e l'esperimento delle procedure in economia.

Un ulteriore decremento nell'affluenza dei ricorsi produrranno le note liberalizzazioni in materia edilizia, quali l'introduzione del silenzio assenso nel permesso di costruire e l'estensione della SCIA non solo agli interventi sinora compiuti con la DIA ma a tutte le attività economicamente rilevanti, avvenuta con il decreto legge n. 138 del 2011 per la stabilizzazione e lo sviluppo - cosiddetta manovra bis.

Talune precisazioni da parte del legislatore, come quella del carattere non provvedimentale della SCIA e della DIA, contribuiranno a dirimere le incertezze nell'azione amministrativa che, a lungo termine faranno diminuire l'esigenza del ricorso al giudice.

Sotto questo aspetto appare quanto mai opportuno il riordino in appositi codici o testi unici, previsto nella legge delega n. 174 del 2011, delle disposizioni più rilevanti per l'attività amministrativa (procedimento, documentazione, impiego, produttività).

Recentemente, nella nostra regione è stata approvata la legge sulla semplificazione n. 8 del 2011: eviteranno l'insorgere di nuove controversie l'ampio spazio dedicato all'edilizia, l'estensione del diritto di accesso a chiunque ne faccia richiesta e la previsione (solo per la regione e gli enti pararegionali) della corresponsione di un indennizzo automatico e forfettario per il danno da ritardo. Particolare giovamento trarranno i rapporti con gli amministrati dall'approvazione tra marzo 2012 e dicembre 2013 di sei testi unici nelle materie: governo del territorio; agricoltura; artigianato ed industria; commercio; turismo; sanità e welfare, al fine di semplificare ulteriormente i procedimenti amministrativi mediante liberalizzazioni e sostituzione degli atti di assenso con SCIA.

Al fine di raggiungere l'obiettivo di Lisbona volto a ridurre del 25% degli oneri amministrativi, la redazione dei testi unici sarà preceduta dalla misurazione degli oneri amministrativi (moa) secondo lo standard cost model (scm).

Il beneficio che dovrebbe derivare dall'opera del legislatore sarà una concentrazione del contenzioso su specifiche questioni rilevanti per gli interessi generali e la loro più rapida decisione ad opera del giudice amministrativo non più oppresso da un arretrato insostenibile.

Nel pubblico impiego che aveva per anni monopolizzato l'attenzione del giudice amministrativo, stanno scomparendo gli ultimi residui contenziosi: nell'impiego civile, gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, sono stati abrogati dal decreto legge n. 201 del 2011 mentre la mobilità e la disponibilità dei dipendenti pubblici in eccedenza è stata agevolata con la successiva legge di stabilità n. 183 del 2011.

Non è semplice prevedere il risvolto sotto l'aspetto quantitativo - e non solo - dell'abrogazione di qualsiasi limite numerico, autorizzazione, licenze, nulla osta o preventivo atto di assenso all'avvio delle attività economiche che non siano giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento, proseguita con il decreto legge n. 1 del 2012 che ha anche accelerato la liberalizzazione dell'accesso alle professioni.

Dei nuovi strumenti di apertura dell'accesso al mercato, rimane ancora incerto l'ambito applicativo del silenzio assenso e sono tuttora oscure le modalità in cui opereranno i limiti, i programmi ed i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e a prevenire i possibili contrasti con l'utilità sociale, l'ordine pubblico, il sistema tributario e gli obblighi comunitari ed internazionali

della Repubblica.

Per le attività economiche che vi sono sottoposte, sono ancora tutti da definire i contenuti dell' "atto preventivo di assenso", i requisiti per il loro esercizio ed i termini e le modalità dei poteri di controllo dell'amministrazione.

Se l'incertezza in taluni rapporti economicamente rilevanti, può essere fonte di nuovo contenzioso nei rapporti con l'amministrazione, non è facile stabilire a priori se il destinatario sarà il giudice amministrativo.

Nel neo istituito "tribunale delle imprese", un'apposita norma ne prevede la competenza anche per gli appalti di lavori servizi e forniture, quando parte del contratto sia una società e nella materie sottratte al giudice amministrativo.

Anche nel processo delle imprese, all'accelerazione del rito corrisponde un aumento del contributo unificato: insomma due velocità in quella civile, come nella giustizia amministrativa. Ancora una volta i due processi sono accomunati anche nei loro aspetti meno lusinghieri.

6. Conclusioni

È d'uso ricordare che il 2011 è stato un anno di anniversari: i 150 anni dell'unità d'Italia; i 180 anni dalla istituzione del Consiglio di Stato; i 40 anni dalla istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

Molto probabilmente l'anno 2011 è stato un anno di svolta per la giustizia amministrativa.

Non solo perché è stato il primo in cui ha operato il Codice del processo ma perché ha avuto l'avvio una serie di vere e proprie riforme ordinamentali, al termine delle quali l'attività dell'amministrazione sarà più vicina al cittadino ma soprattutto più moderna, efficiente e qualificata a tutto beneficio della qualità e della rapidità con cui verranno rese le decisioni dei giudici amministrativi.

Con questo augurio dichiaro aperto l'anno giudiziario 2012 presso il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria.